



**CONVENZIONE PER TIROCINIO CURRICULARE DI FORMAZIONE E  
ORIENTAMENTO**

(D.M. 22 ottobre 2004, n. 270)

**TRA**

**SOGGETTO PROMOTORE** – **Università degli Studi di Palermo** – con sede legale in Palermo, C.F. 80023730825 – Partita I.V.A. 00605880822 in atto rappresentata dal legale rappresentante il Magnifico Rettore prof. Massimo Midiri, nato a Palermo il 30/03/1962 e per delega dalla prof.ssa Ornella Giambalvo nata a Palermo il 28/04/1967 C.F. GMBRLL67D68G273I, di seguito denominata anche “**UNIPA o Soggetto promotore**”

*da una parte*

**E**

**SOGGETTO OSPITANTE** - **Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus** – con sede legale in Milano via Girola n. 30, C.F. 04793650583 – Partita I.V.A. 12520870150 in atto rappresentata dal Direttore Generale dott. Francesco Converti, di seguito denominata anche “**Fondazione o Soggetto Ospitante**”

*dall'altra parte*

**DEFINIZIONI CONVENZIONALI**

Nella presente Convenzione relativa all'erogazione di prestazioni di formazione ed orientamento i termini di seguito specificati ed indicati con iniziale maiuscola hanno il seguente significato:

- **Convenzione:** il presente atto che disciplina l'erogazione di prestazioni di tirocinio curriculare di formazione *e orientamento*
- **Parte/Parti:** disgiuntamente o congiuntamente Fondazione e UNIPA
- **Soggetto Promotore:** UNIPA
- **Soggetto Ospitante:** Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus
- **Tutor didattico:** il docente del Soggetto Promotore che progetta e verifica l'attività di formazione
- **Tutor aziendale:** il referente del Soggetto ospitante che collabora con il Tutor didattico alla progettazione, organizzazione e valutazione della formazione
- **Tirocinio:** il complesso delle attività formative svolte dal Soggetto Ospitante a favore del Soggetto Promotore meglio descritte all'art. 2
- **Tirocinio curriculare:** s'intende il tirocinio svolto durante un corso degli studi universitari: (Laurea, Laurea magistrale, Laurea magistrale a ciclo unico, in master o scuole di specializzazione), che comporta, di regola, l'acquisizione di CFU;
- **Credito formativo universitario:** rappresenta la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- Il tirocinio curriculare si configura come completamento del percorso formativo e i suoi obiettivi sono quindi esclusivamente didattici e di acquisizione di conoscenze relative al mondo del lavoro;



- Tirocinante: il beneficiario, singolo o inteso anche collettivamente, della formazione erogata dal Soggetto Ospitante.
- Progetto Formativo Individuale (PFI): documento dove vengono contenuti i dati del Tirocinante e dei soggetti Ospitante e Promotore, oltre le finalità e gli obiettivi del percorso di formazione, le attività previste per l'acquisizione delle competenze e le modalità di svolgimento, ed eventuali facilitazioni (buoni pasto, rimborso spese, ecc.).
- Centro: la struttura di via Capecelatro 33 che, nell'ambito di quelli gestiti da Fondazione, quest'ultima intende farne sede del Tirocinio.

### **PREMESSO CHE**

- *L'art. 27 del D.P.R. n. 382/80, ai sensi del quale è consentito alle Università stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo sviluppo di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei discenti;*
- *L'art. 3 comma 9 del DM 270/04 ai sensi del quale restano ferme le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi;*
- *L'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, ai sensi del quale le università possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati.*

### **TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ARTICOLO 1**

##### **Soggetti della Convenzione e oneri**

1. Il Soggetto Ospitante Fondazione si impegna ad accogliere presso le sue strutture i soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli indirizzi regionali di cui in Premessa per lo svolgimento di un Tirocinio curriculare di formazione e orientamento su proposta del Soggetto Promotore UNIPA
2. La presente Convenzione non comporta alcun onere per il Soggetto Promotore per l'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione per il Tirocinio dal Soggetto Ospitante.

#### **ARTICOLO 2**

##### **Oggetto della Convenzione**

1. Il Tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale. La durata del Tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del Tirocinio. La durata del Tirocinio è indicata nei Progetti Formativi Individuali.



2. La durata così definita potrà essere prorogata nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, previo accordo tra le parti (Soggetto Promotore, Soggetto Ospitante e Tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.

### **ARTICOLO 3**

#### **Progetto Formativo Individuale**

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del Tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle Parti e dal Tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. Le Parti si obbligano a garantire al Tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui agli indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

### **ARTICOLO 4**

#### **Le funzioni di tutoraggio**

1. Durante lo svolgimento del Tirocinio le attività sono seguite e verificate dal Tutor del Soggetto Promotore (Tutor didattico) e dall'Assistente di Tirocinio del Soggetto Ospitante/Fondazione (Tutor aziendale), indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle Parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (Tirocinante e Soggetto Promotore o Soggetto Ospitante).
2. L'azione congiunta dei due Tutor consente di monitorare l'andamento della formazione in contesto lavorativo e di coordinare l'intero percorso formativo.
3. Il Tutor del Soggetto Promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con l'Assistente di Tirocinio del Soggetto Ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del Tirocinio e delle attestazioni finali.
4. L'Assistente di Tirocinio del Soggetto Ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del Tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del Tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
5. La valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dall'Assistente di Tirocinio, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo (Relazione finale).

### **ARTICOLO 5**

#### **Diritti e obblighi del Tirocinante**

1. Le Parti concordano che il Tirocinante durante lo svolgimento del Tirocinio:
  - a) è tenuto a svolgere le attività previste dal Progetto Formativo Individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di Tirocinio con le attività lavorative del Centro;



- b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.lgs. 81/08 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
- c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del Tirocinio e di non divulgarli in nessun modo e in qualsiasi forma;
- d) ha la possibilità di interrompere il Tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Tutor del Soggetto Promotore e all'Assistente di Tirocinio del Soggetto Ospitante;
- e) è tenuto a seguire le indicazioni dei Tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo ed altre evenienze (es. assenze, permessi, ecc.).

2. Le Parti concordano altresì che:

- a) tra il Tirocinante e il Soggetto Ospitante non si instaura alcun rapporto di impiego;
- b) nel rispetto di quanto disciplinato dagli indirizzi regionali, il Tirocinio non dà luogo a remunerazione o indennità di partecipazione;
- c) al termine del Tirocinio il Soggetto Promotore, sulla base di quanto rilevato dal Tutor didattico organizzativo e dal Tutor aziendale, rilascia al Tirocinante una propria attestazione contenente la descrizione delle attività svolte nonché una valutazione sull'esito del Tirocinio.

#### **ARTICOLO 6**

##### **Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie**

1. I tirocinanti nell'espletamento delle attività di Tirocinio sono coperti da assicurazione obbligatoria contro infortuni sul lavoro presso INAIL, nonché per la responsabilità civile presso primarie compagnie assicurative operanti nel settore.
2. Specificatamente:  
Infortuni sul Lavoro INAIL : Copertura infortuni assicurata mediante la forma di "gestione per conto dello Stato".

- Responsabilità Civile: Unipol Sai assicurazioni - polizza n. 174871167/ 1
- Infortuni Cumulativa : Unipol Sai assicurazioni - polizza n. 174869506

Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal Tirocinante al di fuori della sede operativa del Soggetto Ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.

#### **ARTICOLO 7**

##### **Misure in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**

1. Il Soggetto Ospitante/Fondazione, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m. e i., in coerenza con la valutazione dei rischi realizzata, garantisce il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e mette a disposizione locali ed attrezzature a norma.
2. Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa.



In particolare:

- L'Informazione ai lavoratori ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 81/08 è a carico del Soggetto Ospitante. Fondazione informerà i tirocinanti, con un incontro di introduzione, sulle normative di sicurezza, disposizioni aziendali in materia (con particolare riferimento alle procedure ed istruzioni per il contenimento della diffusione del Covid-19 mediante la sottoscrizione della MGF153 "Informativa Emergenza Sanitaria Covid-19"), procedure che riguardano la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro, il primo soccorso, misure e attività di prevenzione e protezione adottate in merito a rischi specifici. La partecipazione al predetto incontro è vincolante per l'inizio del tirocinio.
- La Formazione dei lavoratori per la Sicurezza ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011:
  - ✓ formazione generale: erogazione a carico del Soggetto Promotore/ Università;
  - ✓ formazione specifica: erogazione a carico del Soggetto Ospitante.
- La Sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08, se prevista, sarà a carico del Soggetto Ospitante: l'idoneità sanitaria alla mansione verrà certificata dal Medico Competente della Struttura ospitante/Fondazione, secondo quanto previsto dal relativo Protocollo Sanitario e dalle procedure interne del Soggetto Ospitante. L'idoneità sanitaria è vincolante per l'inizio del tirocinio e la mancata vaccinazione anti-Sars-CoV-2 preclude l'ingresso alla struttura; ciò resta in ogni caso vincolato alle modifiche della normativa in materia che potrà variare in funzione dell'andamento pandemico. La cartella sanitaria del tirocinante viene conservata presso la struttura ospitante.
- La fornitura dei DPI (guanti, mascherine, ecc.) sarà a carico al Soggetto Ospitante.
- il Soggetto Promotore / l'Università garantisce l'impegno al rispetto dei regolamenti e delle procedure interne dell'Soggetto Ospitante, nonché la partecipazione alle prove di emergenza ed evacuazione organizzate dalla Struttura ospitante.

#### **Art.7.1 Emergenza sanitaria Covid-19**

1. Il Soggetto Ospitante / Fondazione garantisce la completa attuazione delle vigenti disposizioni in materia di emergenza sanitaria in corso, delle quali risponde in caso di contagio ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 29-bis della legge n. 40/2020" (il c.d. "scudo penale" in materia di Covid-19).
2. Il Soggetto Promotore dichiara di aver informato il tirocinante in merito alla necessità di prendere conoscenza dei Protocolli del Soggetto Ospitante in materia di Covid-19 e all'obbligo di applicarli completamente e costantemente.

#### **ARTICOLO 8**

##### **Durata della Convenzione e recesso**

1. La presente Convenzione ha validità di cinque anni dalla data di ultima sottoscrizione e si applicherà ad ogni Tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.
2. La presente Convenzione potrà essere rinnovata previa comunicazione scritta del Soggetto Promotore.



3. Ciascuno dei soggetti coinvolti potrà recedere dalla Presente convenzione con preavviso scritto da comunicarsi a mezzo raccomandata A/R o PEC, entro 3 (tre) mesi dall'inizio del Tirocinio.
4. Sono cause di recesso per ciascuna delle Parti le seguenti fattispecie:
  - a) nel caso di comportamento del Tirocinante tale da far venire meno le finalità del proprio progetto formativo;
  - b) qualora il Soggetto Ospitante non rispetti i contenuti di uno dei progetti formativi o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del Tirocinante o sia inadempiente agli obblighi assunti con la stipula della presente Convenzione.
5. Il recesso riferito al singolo Tirocinio deve essere comunicato all'altra Parte e al Tirocinante coinvolto e avrà effetto dalla data di comunicazione del recesso.

#### **ARTICOLO 9**

##### **Sospensione e cessazione anticipata del Tirocinio**

1. Il Tirocinante ha diritto ad una sospensione del Tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.
2. Il Tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del Tirocinio.
3. Il Tirocinio può essere interrotto dal Tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al Tutor del Soggetto Ospitante e al Tutor del Soggetto Promotore.
4. Il Tirocinio può essere altresì interrotto in caso di malattia o altre cause gravi non dipendenti dalla volontà del Tirocinante; le motivazioni devono risultare da apposita relazione.
5. Il Tirocinio può essere interrotto dal Soggetto Ospitante o dal Soggetto Promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto; fornendo per iscritto le motivazioni a sostegno dell'interruzione.

#### **ARTICOLO 10**

##### **Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018, ciascuna Parte dichiara che il trattamento dei dati personali scambiati per la sottoscrizione della presente convenzione è svolto nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dalla suindicata normativa e per le finalità connesse strettamente all'esecuzione della stessa. Le informative sul trattamento dei dati sono disponibili presso le rispettive sedi aziendali.
2. Le Parti agiscono, in merito alle modalità attuative della presente convenzione, in qualità di titolari autonomi del trattamento in quanto perseguono rispettivamente le finalità proprie connesse alla gestione ed esecuzione del rapporto di tirocinio ed altresì utilizzando i propri mezzi, e si impegnano ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.



3. Le Parti dichiarano che i dati personali degli studenti raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione medesima.
4. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti informatici su supporto digitale e cartaceo, con logiche e tempi strettamente correlati alle finalità previste, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
5. In relazione alle finalità della presente convenzione i tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio con obbligo di riservatezza sui processi della struttura ospitante. Gli stessi sono tenuti al rispetto della riservatezza, non comunicazione, né diffusione dei dati personali di cui vengano a conoscenza in occasione dell'attività svolta presso la struttura ospitante e sono tenuti a mantenere la riservatezza sui dati anche dopo la conclusione delle attività di tirocinio.
6. Il Soggetto Ospitante provvederà a nominare formalmente i tirocinanti, o individuarli, quali "Persone autorizzate al trattamento dei dati", ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E., per l'intero periodo di presenza presso la struttura.

#### **ARTICOLO 11**

##### **Codice Etico e Modello organizzativo 231**

1. Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni.
2. Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi Codici Etici e Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo come consultabili sui rispettivi siti Internet, per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio qualora applicabili con riferimento alla struttura e se non in contrasto con il proprio modello organizzativo e Codice Etico adottato.
3. La violazione del Codice Etico e del modello organizzativo 231 comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, ex Art. 1456 del Codice Civile.

#### **ARTICOLO 12**

##### **Spese di Registrazione e Bollo**

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso secondo quanto previsto dall'art. 4 della tariffa parte II allegata al DPR 131/1986.
2. Le spese eventuali di registrazione sono a carico della Parte richiedente la registrazione.
3. Fondazione è esente da bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, e dell'art. 104, comma 1, D.lgs. 117/2017 ed ai sensi dell'art. 17 D.lgs. 460/1997. L'altra Parte provvederà all'assolvimento dell'imposta, di propria spettanza, ai sensi della disciplina di legge ad essa applicabile.

#### **ARTICOLO 13**

##### **Disposizioni finali**

Per tutto quanto non previsto, le Parti convenute fanno riferimento alle disposizioni vigenti in materia.



Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione è stato oggetto di trattative interamente e in ogni sua parte e che, pertanto, non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice civile.

**ARTICOLO 14**  
**Controversie**

Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione della presente Convenzione.

Qualora la controversia non si dovesse comporre, la stessa sarà devoluta, per la risoluzione, in via esclusiva al foro di Milano.

Letto, approvato e sottoscritto (con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 7/3/2005 n. 82, come modificato e integrato dal D.lgs 13.12.2017 n. 217 e ss.mm.ii. – *se previsto*)

Luogo \_\_\_\_\_

Data \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_

<b>Il Soggetto Promotore</b>	Università degli Studi di Palermo Il Rettore Prof. Massimo Midiri	Timbro e firma
<b>Il Soggetto Ospitante</b>	Fondazione Don Carlo Gnocchi – Onlus Il Direttore Generale Dr. Francesco Converti	Timbro e firma